

« L'invocato provvedimento procurerebbe all'esercito un nuovo contributo di ufficiali per titoli di studio che col loro eroismo tanta gloria aggiungono al valore delle armi italiane ».

RISPOSTA. — « Una disposizione di carattere permanente contenuta nella circolare 30 aprile 1917, n. 7400, consente ai comandanti dei corpi di accordare una licenza di 10 giorni, suddivisibile in più periodi, ai militari alle armi che comprovino di dover sostenere esami durante le sessioni estive od autunnali o per altre sessioni straordinarie.

« I militari stessi, quindi, per ottenere tale licenza debbono farne domanda ai propri superiori diretti, comprovando di dover sostenere esami con documenti rilasciati dalla autorità scolastica.

« Con istruzioni impartite sin dal 14 corrente per mezzo dei Comandi dei corpi d'armata territoriali, si è estesa la facoltà di concedere siffatte licenze anche ai comandi dei distretti affinché possano fruirne pure quelle reclute della classe 1899 le quali si trovino tuttora ai distretti ed i cui esami coincidano o siano molto prossimi alla loro partenza pei corpi.

« Per conto del ministro dell'istruzione si soggiunge che quel Ministero ha autorizzato gli studenti della classe suddetta a sostenere i loro esami presso gli istituti e le scuole viciniori alla sede dei corpi cui sono stati assegnati, anzichè presso gli istituti cui erano iscritti.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Di Scalea. — *Al ministro degli affari esteri.*
— « Per sapere se si trova in grado di distruggere le accuse e gli addebiti quasi tutti di carattere contabile ed amministrativo che per mezzo di pubblicazioni largamente diffuse, di promemoria clandestini ed anonimi, sono rivolti al Commissariato dell'emigrazione ».

RISPOSTA. — « Durante la sua esistenza, ormai non più recente, il Commissariato dell'emigrazione è andato svolgendo, completando, migliorando tutto un sistema protettivo di difesa e di valorizzazione degli interessi degli emigranti il quale, per forza di cose, ha dovuto urtare contro interessi contrari a quelli che, per virtù di legge, esso ha missione di difendere e di far valere.

« Gli addebiti fatti al Commissariato del-

l'emigrazione assumono talvolta forma e vivacità particolari; ma non sono quasi sempre che la ripetizione periodica di accuse sulle quali l'Amministrazione, dopo aver compiuto le più diligenti indagini, ha potuto dare spiegazioni ed affidamenti esaurienti.

« Due ispezioni regolari del tesoro, nel giro di pochi anni, e, da ultimo, la minuziosa inchiesta compiuta per ben nove mesi dalla onorevole Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo della emigrazione, sono giunte a conclusioni precise ed esplicite.

« In seguito a quelle constatazioni, uno degli inquirenti scriveva in un documento ufficiale (Legislatura XXIV, documenti n. 259-A, Senato del Regno) esser « caro constatare come l'Amministrazione del Commissariato, anche da una recente inchiesta, apparve corretta e rigorosa nell'impiego del denaro affidatole, che è tanto più sacro, in quanto è frutto delle fatiche dei nostri lavoratori ».

« Al quale proposito è opportuno ricordare che alla gestione del Commissariato, in forza di fassative disposizioni di legge, sono estese tutte le disposizioni di consultazione, di controllo e di assistenza, che sono in vigore per le Amministrazioni dello Stato (Consiglio di Stato - Corte dei conti - Avvocato-erariale - Giunta del bilancio - Parlamento).

« Le disposizioni speciali, applicate a quella gestione, accrescono e completano le garanzie generali, anzichè diminuirle e semplificarle (Commissione parlamentare di vigilanza-Consiglio e Comitato dell'emigrazione-regolamenti speciali di contabilità ecc. ecc.). Di modo che quell'Istituto, al pari delle aziende dello Stato per la parte amministrativa, è sottoposto alle direttive ed alla sorveglianza generale del ministro, fiancheggiata dal parere di autorevoli Corpi consultivi; per la parte contabile oltre che a tutte le usuali garanzie delle Amministrazioni di Stato, è sottoposto alla vigilanza di una speciale Commissione parlamentare. In forza di tali disposizioni tutte le spese, senza eccezione alcuna, vengono stabilite da leggi di bilancio e vengono decise con decreti, per i quali occorre il parere della Commissione parlamentare suddetta. Ne viene la conseguenza che i singoli provvedimenti, amministrativi e contabili, non sono emanati se non in conformità delle norme generali dello Stato e prendono legittimità soltanto da decisioni del ministro,